



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)
Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 – Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it – C.C. Postale 11042967 – Cod.Fisc.: 00196880892

ORDINANZA N.9 del 08/05/2020

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e della L.R. N 14 del 31.08.1998

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Vista la Direttiva n° 2008/98/CE recepita dal D.Lgs. n° 205 del 03.12.2010 il cui art. 13 modificando l'art. 185 del D.L.vo n° 152) 6 stabilisce che paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati;

Visto il T.U. della Legge di PS. 18.06.1931. n.773;

Viste le Leggi Regionali n.16 del 06.04.1996 e n.14 del 31.08.1998;

Vista la Legge 21.11.2000 n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.Lvo n.267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.Lvo n.139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione incendi;

Visto l'art.255 del D.L.vo 03.04.2006 n.152 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt.449, 650 e 652 del Codice Penale;

ORDINA

Art.1

Durante il periodo compreso tra il **15 Maggio e il 30 settembre** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi autostradali ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi;

- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;

- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco,

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte o lotti interclusi, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri di qualunque tipo, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree di pertinenza, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, provvedendo al relativo smaltimento nei modi di legge e mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. La presente prescrizione si applica anche a tutti i proprietari di strade (su gomma e rotaia) insistenti sul territorio comunale limitatamente all'accurata discerbatatura e pulizia dei cigli stradali e delle relative pertinenze (incluse quelle ad uso esclusivo e non aperte al pubblico).

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati, entro e **non oltre 10 Giugno 2020** con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00. Si ordina altresì di predisporre la pulizia straordinaria e discerbatatura di tutti i bordi delle strade comunali, in special modo nelle contrade, impegnando nel bilancio in corso di formazione € 10.000,00 per effettuare i lavori di cui sopra;

Art. 4

Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere trattati e smaltiti a norma di legge richiamando a tal proposito la direttiva n° 2008/98/CE recepita dal D.Lgs. n° 205/2010;

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante ai serbatoio per un raggio non inferiore a *mi. 5.00*;

Art.6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

AVVISA

E' SEMPRE VIETATA nel periodo **15 Maggio al 30 Settembre 2019** la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco, ai sensi dell'art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006

SANZIONI

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di euro 137,55 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v. n. 285 del 30.04.1992;
2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00 ai sensi dell'art.255 del D.L.vo n.152/2006;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal **15 Maggio al 30 Settembre 2020** sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti. verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 650 del codice penale.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle *zone* urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115
- Corpo Forestale tel. 1515
- Comando Polizia Municipale tel. 0931 842550
- Arma Carabinieri tel. 112
- Questura tel. 113

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio informatico del Comune e presso il sito istituzionale del Comune all' indirizzo internet <http://www.comune.portopalo.sr.it> affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Contro il presente provvedimento, quanti hanno interesse potranno ricorrere, al TAR Catania (entro 60 gg.), al Presidente della Regione Siciliana (entro 120 gg.), termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento nell'Albo Pretorio di questo Comune di Portopalo di Capo Passero.


La presente ordinanza viene pubblicata presso l'Albo Pretorio di questo Comune, portata a conoscenza della cittadinanza mediante manifesti affissi nelle pubbliche vie e nei pubblici uffici e notificata a:

- Al Comando di Polizia Municipale, per gli adempimenti di competenza; all'Ufficio Tecnico Comunale, per gli interventi sostitutivi, ai Carabinieri della Stazione di Portopalo di Capo Passero.

La presente ordinanza viene, inoltre, trasmessa a:

- Alla Prefettura di Siracusa, alla Procura della Repubblica di Siracusa, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Questura di Siracusa, alla Provincia Regionale di Siracusa, alla Polizia di Stato del Commissariato di Pachino, al Comando Stazione Carabinieri di Portopalo di Capo Passero, al Comando Brigata della Guardia di Finanza di Marzamemi, al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Noto, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa, al Corpo Forestale Distaccamento di Noto.

Dalla Residenza Municipale, Portopalo di C.P. 08/05/2020


IL SINDACO
(Gaetano Montoneri)